

Repertorio n. 32.945

Atto n. 10.997

ATTO COSTITUTIVO DELLA
"FONDAZIONE BRUNO KESSLER"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro novembre duemilasei in Trento, Piazza Dante n. 15, presso la Sala Giunta al secondo piano,

24 novembre 2006

Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, assistito dai testimoni:

- FRANZOI ANDREA nato a il giorno ,
con residenza in

- GARBARI ELENA nata a il giorno , con
residenza in

è presente

- DELLAI LORENZO nato a il con do-
micilio in

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente e legale rappresentante della

"PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"

con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale
00337460224,

a ciò autorizzato giusta delibere della Giunta Provinciale
di data 14 luglio 2006, Reg.delib.n. 1449, Prot.n.
1025/2006/320 e di data 13 ottobre 2006, Reg.delib.n. 2144,
Prot.n. 40-2006, che in copia conforme all'originale si

al-legano al presente atto sotto le lettere "A" e "B",
per formarne parte integrante e sostanziale;

Ente di nazionalità italiana;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono
certo, conviene quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE BRUNO KESSLER"

la quale continua gli scopi e le attività dell'Istituto
Trentino di Cultura e potrà utilizzare, secondo le
disposizioni regolamentari che saranno emanate, accanto
alla denominazione "Fondazione Bruno Kessler", acronimi o
sigle già utilizzate dall'Istituto Trentino di Cultura e
identificanti singoli centri o articolazioni organizzative.

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Trento, via S. Croce n. 77.

L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel terri-
torio del comune di Trento, potrà essere deliberato dal
Consiglio di Amministrazione che potrà, inoltre, promuovere
o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di ter-



Dott.

Paolo Piccoli

Notaio in Trento

via Grazioli, n.79

tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

paolopiccoli@notariato.it



Reg.to a TN il
5 dicembre 2006
numero in corso di
attribuzione

Mod.69, S. I
PAGAMENTO dd.
5 dicembre 2006
delega bancaria
C.R.TRENTO

Reg. 168,00
Dir. 4,13

Tot. E 172,13

ritorialità.

ART. 3

SCOPO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità e gli scopi che la "Fondazione Bruno Kessler" si propone sono:

1. le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza sia del servizio alla comunità locale;
2. l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, definendo in tal modo il profilo della Fondazione in termini di originalità e di complementarità rispetto all'organizzazione delle attività scientifiche propria dell'istituzione universitaria;
3. l'apertura internazionale del Trentino, promuovendo collaborazioni e attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali e incrementando in tal modo la competitività e la capacità di attrarre risorse umane e materiali da parte del sistema provinciale della ricerca, promuovendo il coinvolgimento dell'Università di Trento e degli altri enti pubblici e privati interessati presenti sul territorio;
4. la promozione di una capacità diffusa di innovazione, intesa nell'accezione più ampia dei processi di nuovi sviluppi e sintesi culturali, civili e strumentali, coinvolgendo la comunità e l'economia locale al fine di favorire, nella circolazione delle conoscenze e delle tecnologie, la crescita della realtà trentina nella quale la Fondazione Bruno Kessler è radicata;
5. il trasferimento dei risultati della ricerca: il sostegno a nuove imprenditorialità, alla crescita di inedite capacità professionali, nonché alla qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche, nella consapevolezza del ruolo e della responsabilità in capo alla Fondazione stessa nelle dinamiche dello sviluppo locale;
6. il rispetto, in tutte le attività che liberamente e autonomamente la Fondazione riterrà di svolgere per perseguire gli scopi e le finalità qui delineate, della dignità della persona e dell'ambiente salvaguardate e promosse dalla storia, dalla tradizione, dall'identità di cui il Trentino è testimone.

ART. 4

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 5

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

ART. 6

AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di 8 (otto) membri, compreso il Presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza manageriale, nominati come segue:

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- 4 (quattro) componenti, tra i quali il Presidente, nominati dalla Provincia Autonoma di Trento. Uno dei predetti componenti è scelto tra gli esponenti di enti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale che intrattengono significativi rapporti di collaborazione con la Fondazione;
- 1 (un) componente nominato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;
- 1 (un) componente nominato dall'Università degli Studi di Trento;
- 1 (un) componente nominato dai sostenitori della Fondazione;
- 1 (un) componente eletto dal personale in servizio presso la Fondazione tra soggetti di alta e riconosciuta competenza scientifica anche facente parte del personale medesimo purché non ne sia rappresentante sindacale.

I consiglieri, fatta eccezione per la prima nomina, durano in carica quattro anni dal riconoscimento e possono essere confermati una sola volta.

In sede di prima nomina:

- a) il Presidente nominato dalla Provincia, il componente nominato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale e il componente nominato dai sostenitori della Fondazione durano in carica quattro anni;
- b) ~~due dei componenti nominati dalla Provincia e il componente nominato dall'Università degli studi durano in carica tre anni;~~
- c) un componente nominato dalla Provincia e il componente eletto dal personale in servizio presso la Fondazione durano in carica due anni.


Possono essere confermati una sola volta.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.

Qualora un consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino ad esaurimento del mandato, con persona indicata dallo stesso ente che aveva nominato il consigliere sostituito.

I membri del Consiglio non possono far parte di altri organi o dirigere strutture operative della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Col parere favorevole del



Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

I componenti nominati dalla Provincia Autonoma di Trento sono i signori:

* ZANOTTI ANDREA nato a _____ il giorno _____ con domicilio in _____ (Codice Fiscale _____), la cui carica dura 4 (quattro) anni;

- PRESIDENTE -

* PUGLIERIN GABRIELE nato ad _____ il giorno _____ con domicilio in _____, via _____ (Codice Fiscale _____), la cui carica dura 3 (tre) anni;

- CONSIGLIERE -

* PASINELLI FRANCESCA nata a _____ il giorno _____ con domicilio in _____ (Codice Fiscale _____), la cui carica dura 3 (tre) anni;

- CONSIGLIERE -

* BOGNI RODOLFO nato a _____ il giorno _____ con domicilio in _____ (Codice Fiscale _____), la cui carica dura 2 (due) anni.

- CONSIGLIERE -

Il componente nominato dalle minoranze presenti in Consiglio Provinciale è il signor:

* MOSNA DIEGO nato a _____ il giorno _____, con domicilio in Trento, _____, (Codice Fiscale _____), la cui carica dura 4 (quattro) anni.

- CONSIGLIERE -

Il componente nominato dall'Università degli Studi di Trento è il signor:

* BASSI DAVIDE nato a _____ il giorno _____, con domicilio in _____ via _____ (Codice Fiscale _____), la cui carica dura 3 (tre) anni.

- CONSIGLIERE II

Il componente nominato dal personale in servizio presso la Fondazione e il componente nominato dai sostenitori della Fondazione verranno designati successivamente.

ART. 7

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi

e 2 (due) membri supplenti, è nominato con le seguenti modalità:

a) 2 (due) membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente sono nominati dalla Provincia Autonoma di Trento;

b) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente sono nominati dal Collegio dei Fondatori e sostenitori.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri del Collegio Sindacale, designati dalla Provincia Autonoma di Trento, sono i signori:

* TOLLER CLAUDIO nato a il giorno
con domicilio in

Codice Fiscale

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n. 31-bis;

- PRESIDENTE -

* LONER DIEGO nato a il giorno con
domicilio in

Codice Fiscale

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n. 31-bis;

- SINDACO EFFETTIVO*-

BOMBARDELLI ALBERTO nato a il giorno con
domicilio in

Codice Fiscale

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n. 31-bis.

- SINDACO SUPPLENTE -

La nomina di un ulteriore Sindaco Effettivo e di un ulteriore Sindaco Supplente sarà di competenza del Collegio dei Fondatori e Sostenitori.

ART. 8


COLLEGIO DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI

Il Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori della Fondazione garantisce il rapporto vitale con le istituzioni rappresentative della realtà sociale ed economica del Trentino. Esso è composto dai fondatori e dai sostenitori.

Sono fondatori i soggetti che hanno concorso alla formazione dell'atto costitutivo.

Sono sostenitori:

a) di diritto tutti i soci fondatori e sostenitori dell'Istituto Trentino di Cultura che condividono lo scopo della Fondazione;



b) coloro che, condividendo lo scopo della Fondazione, sono ammessi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

La delibera di ammissione dei nuovi sostenitori ai sensi del comma 3, lettera b) dovrà essere comunicata con lettera raccomandata al nuovo sostenitore e dovrà contenere indicazione della somma dovuta a titolo di quota di partecipazione annuale inizialmente dovuta. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo sostenitore dovrà inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione.

Comporta decadenza dalla qualità di sostenitore, senza necessità di presa d'atto:

- a) ogni modifica della forma giuridica del soggetto sostenitore reputata non compatibile dal Collegio;
- b) l'assoggettamento del sostenitore a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;
- c) il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del Collegio.

Ogni sostenitore può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale di sua competenza è deliberata dal Collegio con il voto, a maggioranza semplice, dei suoi componenti.

Spetta a questo organo anche la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno una riunione del Collegio, nel corso della quale illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazione.

I sostenitori possono presentare alla riunione del Collegio interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni di carattere non vincolante.


Il Collegio esprime parere sulle modificazioni dello Statuto che il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare secondo le modalità previste nell'art. 24) dello statuto.

ART. 9

PATRIMONIO

In conformità a quanto disposto dalla Legge Provinciale 2 agosto 2005, n. 14, la Fondazione subentra, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta costituzione, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto Trentino di Cultura.

La Provincia Autonoma di Trento assume in proposito, con il presente atto costitutivo, al fine di dotare la costituenda



"Fondazione Bruno Kessler" del patrimonio necessario al suo funzionamento, formale impegno a porre in essere tutti gli atti civilisticamente e tavolarmente necessari.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:

- a) ulteriori conferimenti da parte dei soci fondatori e sostenitori;
- b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della fondazione;
- c) avanzi di gestione.

Le fonti di finanziamento dell'attività della fondazione sono costituite:

- a) dai finanziamenti della Provincia e degli altri soci fondatori e sostenitori;
- b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della fondazione;
- c) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall'attività della fondazione;
- d) dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.

Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della fondazione.

Per lo svolgimento della propria attività la fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dalla Provincia, dagli altri soci fondatori e sostenitori nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni messi a disposizione nonché i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla fondazione stessa. La Provincia può mettere a disposizione i predetti beni anche tramite proprie società.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

Con regolamento interno sono disciplinate:

- a) le modalità e i criteri per la programmazione e gestione economico-finanziaria;
- b) le forme di controllo interno;
- c) le modalità per il ricorso a operazioni di indebitamento che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti.

ART. 10

STATUTO

La Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che, firmato dal comparente, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la

lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 11

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

ART. 12

DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO

Il comparente mi dispensa dalla lettura di ogni allegato avendone già presa conoscenza.

* * * * *

La parte dichiara di aver controllato l'esattezza dei Codici Fiscali.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa sedici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto, presenti i testimoni, al comparente che lo approva.

F.to: Lorenzo Dellai

F.to: Elena Garbari TESTE

F.to: Andrea Franzoi TESTE

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)